PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 1-bis

Le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, sono estese anche alle aziende agricole che abbiano colture non di pregio, per la costituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2 medesimo.

Versione in vigore dal 30 novembre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate-da-calamita/art-1-bis/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it